

**Rettifica del regolamento (CE) n. 665/2003 della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica l'allegato III al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 12 aprile 2003)

A pagina 10, la tabella che compare nell'allegato deve leggersi come segue

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	
«Acetato di flugestone <sup>(1)</sup>	Acetato di flugestone	Ovina, caprina	0,5 µg/kg	Musc
			0,5 µg/kg	Grass
			0,5 µg/kg	Fegat
			0,5 µg/kg	Reni
Norgestomet <sup>(1)</sup>	Norgestomet	Bovina	0,5 µg/kg	Musc
			0,5 µg/kg	Grass
			0,5 µg/kg	Fegat
			0,5 µg/kg	Reni
			0,15 µg/kg	Latte

<sup>(1)</sup> I LMR provvisori scadono l'1.1.2008; unicamente per uso terapeutico o zootecnico.